Rep. n. 57

Prot. n. 669/2012

## REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto del mese di Maggio dell'anno duemiladodici in Genova, presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in Corso Scassi, 1 innanzi a me, Riccardo Zanella, Ufficiale Rogante della Centrale Regionale di Acquisto, senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:

- Dott. Giorgio Sacco, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato per la carica di Direttore Generale della Centrale a Genova, in Corso Onofrio Scassi, numero civico 1 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore Generale della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, via Fieschi 15,
- Marco Ponticelli, nato a Milano (MI), il giorno 26 del mese di Dicembre dell'anno 1958 e residente a Milano (MI), in V.le Jenner, numero civico 38, (codice fiscale PNTMRC58T26F205X) che interviene quale procuratore speciale, (giusti poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor Nicoletta Scherillo in data 15/02/1994, repertorio n. 67483) di GRUPPO BIOIMPIANTI SRL, con sede legale in Via Liguria n. 28, 20068 Peschiera Borromeo (MI), iscritta al Registro delle Imprese REA 1392960 Camera di Commercio di Milano, P. IVA 10617240154, domiciliata ai fini del presente atto in Peschiera Borromeo, Via Liguria n. 28, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria nella procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio,







cemento osseo e sistemi di cementazione" per le necessità delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Liguria, lotti 1 - 2 - 3 - 10 indetta con deliberazione del Direttore Generale F.F. della Centrale n° 71 del 25/11/2010. I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue: **PREMESSO** a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo previsto nel capitolato tecnico, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti: b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, alla individuazione dei fornitori inclusi nell'Accordo Quadro, procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 30/11/2010; d) che il Fornitore è risultato selezionato nell'Accordo Quadro per la fornitura dei lotti di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; e) che le singole Amministrazioni contraenti valuteranno la possibilità di un

affidamento ai fornitori inclusi nell'Accordo Quadro in base alla completa equivalenza dei dispositivi aggiudicati o alla esistenza di semplici similarità e perciò nel primo caso, in mancanza di rilancio competitivo, secondo criteri di rotazione, privilegiando comunque il primo classificato	
similarità e perciò nel primo caso, in mancanza di rilancio competitivo,	
secondo criteri di rotazione, privilegiando comunque il primo classificato	
in ogni lotto; nel secondo caso in base alla casistica clinica e/o alle	
specifiche tecniche operatorie richieste e/o a evidenze cliniche che	
indichino la maggiore appropriatezza, rispetto ai casi trattati, di uno	
specifico dispositivo nella terna dei prodotti selezionati per l'Accordo	
Quadro;	
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo, dal	j
Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in	
modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni	A
caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione	
tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
g) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la	V
documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che,	
anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte	
integrante e sostanziale;	
h) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità	
civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla	
presente convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
i) che il presente Accordo non è fonte di obbligazione per la Centrale nei	
confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo	
le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole	7

	Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, previo	
	eventuale rilancio competitivo, i quali, saranno per ciascuna delle stesse	
	fonte di obbligazione.	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti	
	aggiudicati al Fornitore, l'Offerta tecnica e l'Offerta Economica sono stati	
	fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.	
B	Articolo 2 - Definizioni	
13	Nell'ambito dell'Accordo si intende per:	
	a) Accordo: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) Amministrazione contraente: l'Azienda A.S.L. e A.O., socio del Consorzio	
	Centrale regionale di Acquisto, effettivo utilizzatore dell'Accordo Quadro,	
Z.	che sottoscrive l'ordinativo di fornitura e le conseguenti richieste di	
	consegna;	
	c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente	
	sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella	
	stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le	
	Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le	
	prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore	
	all'esecuzione della prestazione richiesta;	
	di escouzione della prestazione nomesta,	ě.

	### ##################################
e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura	Chistery dell's finishery dell'all's finishery de
è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al	
Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il	Regione M
luogo di consegna;	STEPPONTE STATE
f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,	
contenente un'area riservata all'Accordo Quadro.	
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
1. L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo e degli	
Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione	18
integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle	B
attività e prestazioni contrattuali;	
b) degli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata	
accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	A
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia	UT.
di contratti di diritto privato.	
2. Le clausole dell'Accordo sono sostituite, modificate od abrogate	
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	
leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
Articolo 4 - Oggetto	
1. L'Accordo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art.	
11 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di	~
5	

	tutti i servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con l'Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	)
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione	,
	nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle	)
	Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e successive	<b>)</b>
	Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraent	i
	danno origine ad un contratto per la fornitura di "Protesi di anca e di	i
	ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" la cui durata si estende	
	fino al termine del presente Accordo. Le singole Amministrazioni contraenti,	2000
A S	ove ritenuto necessario, possono affidare i singoli lotti anche ad uno e un	f
· V	solo fornitore, previo rilancio del confronto competitivo secondo le modalità	7
	dell'art. 59 D.Lgs. n. 163/2006.	
	4. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni associate nel	
	Consorzio Centrale Regionale di Acquisto (L.R. n. 14/2007) avranno la	
8	medesima scadenza.	
	5. Il presente Accordo disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
	fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di	
	alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore.	
	Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di	
	Fornitura.	
	Articolo 5 - Utilizzo dell' Accordo	
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare il presente Accordo sono	
	esclusivamente quelle associate nel Consorzio Centrale Regionale di	
		Mr.

Y		
Acqui	sto.	
2. La	stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la	
Centra	ale nei confronti dei fornitori in quanto definisce la disciplina di	
selezi	one della terna di fornitori aggiudicatari, delle modalità di rilancio	
comp	etitivo (eventuale), di aggiudicazione dello stesso, di conclusione ed	
esecu	zione dei singoli appalti nei quali saranno specificati di volta in volta	
l'ogge	etto, le quantità, i luoghi di consegna.	
3. I f	ornitori selezionati che sottoscrivono l'Accordo Quadro manifestano la	
volon	tà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dall'Accordo Quadro,	
noncl	né dai successivi appalti.	\
4. Le	quantità oggetto dei singoli ordinativi di fornitura saranno definite	AL
dalle	singole Aziende sanitarie con le ditte facenti parte dell'Accordo Quadro	R
in ba	se alla completa equivalenza dei dispositivi aggiudicati o alla esistenza	
di s	emplici similarità e perciò nel primo caso, in mancanza di rilancio	1
comp	petitivo, secondo criteri di rotazione, privilegiando comunque il primo	U
class	ificato in ogni lotto; nel secondo caso in base alla casistica clinica o alle	P
spec	ifiche tecniche operatorie richieste o a evidenze cliniche che indichino	
la ma	aggiore appropriatezza, rispetto ai casi trattati, dei dispositivi scelti nella	
terna	dei prodotti selezionati per l'Accordo Quadro.	
5. L	e Amministrazioni utilizzano l'Accordo dopo la sottoscrizione degli	
Ordi	nativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna	
sotto	oscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	1
6. È	' a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità	V/C
dei S	Soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro.	

	Articolo 6 - Modalità di conclusione	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo	,
	i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono	0
	con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi d	i
	Fornitura.	
	2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	9
	Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: GRUPPO	)
	BIOIMPIANTI SRL, Via Liguria n. 28, 20068 Peschiera Borromeo (MI)	1
	telefono n. 0251650371 ovvero mediante fax al numero dedicato	
_	0251650393, casella di posta elettronica certificata	<u>r</u>
	commerciale.bioimpianti@pec.it.	
	3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite	
_	richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai	
_	responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale	
	inviano la richiesta di consegna attraverso posta elettronica certificata; in	
	alternativa la richiesta di consegna, firmata dal Punto Ordinante è trasmessa	
	via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono	
	specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di	
	consegna.	
	5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal	
	ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per	
	i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in	

	### ##################################
richiesta.	Second designation of the second designation
 6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte	
della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale	Regione in
impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla	PEGIONATIVE
ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in	
parte dalle Richieste di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato	
secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini di	
esecuzione della fornitura".	
7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati	
previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni	
lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad	
 altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore	H
spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti	No.
potessero derivarle.	
Articolo 7- Durata	0
1. Il presente Accordo ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere	V/
dal <b>16 Maggio 2012</b> .	
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla	
prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni	
attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,	
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle	1

	obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di	
	trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione	
	contrattuale.	
	2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola	
	d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i	
	termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo, pena la risoluzione	
	di diritto dell'Accordo medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura,	
	restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente	
	potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.	
	3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi,	
	salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del	
	Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e	
	tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che	
	dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo.	
V	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme	
8	e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla	
	stipula dell' Accordo, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi	
	in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il	
	Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo,	
	nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale,	
	per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore	
	ogni relativa alea.	
	5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la	
	Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla	
		\ /

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di	
igiene e sanitarie vigenti.	
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni	
contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le	
modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le	
 Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso	
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime	
Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione	
istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna,	
pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei	
suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività	
lavorativa in atto.	
7. Il Fornitore è tenuto ad osservare gli adempimenti in materia di salute e	
 sicurezza sul lavoro previsti nel Capitolato Speciale.	
8. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle	T <sup>2</sup>
 attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali	
delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure	
 di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore	
verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.	
9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o	
richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni	
contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte	
 dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.	1
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle	

	Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in	n e
program of the	qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e	
/11 · <b>*</b>	corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura	
	nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di	i
	tali verifiche.	
	11. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso	
	essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni	3
	contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata	
X	responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli	
12	Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.	
	Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	
	1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo,	
	a:	
V	a) fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi	
	connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la	
	loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo e negli Atti di	
	gara;	
	b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni	
	contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi	
	dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento	
	dei beni oggetto dell' Accordo, ovvero in relazione a diritti di privativa	
	vantati da terzi;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	2
	to wandersteen auto then the	
	12	1

	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla  Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste  nell'Accordo e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri	DI AC Ministero del Economidaco de Bollo e delle Pinane del Economidaco de Gelle Pinane del Economidaco de Gelle Pinane del Pinane d
	di qualità predisposti;	WIE REGIONE
	d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria	
	struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo e degli	
	Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
	e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna	
	Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati	
	nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede	
	di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto	
	dell'Accordo in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna	7
	emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto	
	previsto nel medesimo Accordo Quadro e fermo restando che forniture e	U st
	servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali	
	variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di	
·	detti soggetti.	
V	3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in	
	formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle	
	forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.	
	Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	n
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	G
	dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in	1
	42	

	materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la	
	disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i	
	relativi oneri.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti	
is many	occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non	
	inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro	
	applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle	
	località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da	
	successive modifiche ed integrazioni.	
AS .	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati	
	Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
X	4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi	
	precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle	
V	associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del	
	presente Accordo.	
to	5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod.	
	Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente	
	articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto	
	dell'Accordo.	
	Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	
	1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni	
	in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver	
	adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 ed in particolare a	
	quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività	
		M
	II (26.2)	11/1/

do	evelgere	
	svolgere.	
2. I	In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i	
risc	chi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle	
sin	gole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti	
mis	sure di prevenzione e protezione.	
3.	Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle	
mis	sure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto	
ер	provvederà inoltre, a proprie spese a:	
a)	formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi	
	allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle	
	misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;	
b)	controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme	
	vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende	
	sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;	$-\Lambda_{-}$
c)	disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i	UP
	dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal	
H	Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;	
d)	curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a	
	norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;	
e)	informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di	
	infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le	
	incombenze previste dalla legge.	
4	Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e	1

	eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà	
and the second second	adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.	
A STATE OF THE STA	Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	
	1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura	
	e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a	
	consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei	
	luoghi indicati.	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e	
	spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi	
	alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini	
	e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.	
	3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna	
	Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso	
	accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.	
	4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di	
7	riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta	
2	di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce	
	consegnata.	
	5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto	
	del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a	
	decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna; in caso di	
	contratto in conto deposito entro 48 ore lavorative dalla richiesta.	
	6. Nei casi previsti dall'art. 5 del Capitolato Speciale, il Fornitore deve far	
	fronte alla consegna nella più stretta tempistica ivi prevista.	

dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni	[7] Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.  [8] L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.  [9] In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.  [10] La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni	
$\mathcal{F}:\mathcal{F}$		

	mancata consegna.	
	11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento	
	della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con	
	altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità	
Single Property	richieste dall'Amministrazione contraente.	
	12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla	
	sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente	
	all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce,	
R	addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione	
	di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo	
	Articolo 17 "Penali".	
	Articolo 13 - Servizi accessori	
	1. Servizio di reportistica.	
0	Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni	
6	contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la	
	Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in	
	formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività	
	relative all'Accordo Quadro può altresì essere effettuato dalla Centrale anche	
	mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il	
	Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena	
	collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore	
	deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica	
	quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna	
	Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesto/consegnato, entro il	N
		W

term	nine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre,	
pen	na l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.	
2. 0	Contatti del Fornitore	
II Fo	ornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:	
*	alle forniture comprese nell'Accordo Quadro;	
* 6	alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione	
Ç	ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;	
*	alle modalità di inoltro dei reclami;	
*	alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.	
Art	ticolo 14 - Corrispettivi	
1. 1	I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	
Coi	ntraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di	<i></i>
Co	nsegna sono determinati in base ai prezzi unitari netti riferiti alle offerte	
pre	esentate per i lotti 1 – 2 – 3 - 10 che risultano riepilogate e sintetizzate nel	<u> </u>
Ca	italogo approvato con deliberazione n. 20 del 23/03/2012 e pubblicato sul	N
sito	o web aziendale www.acquisti liguria.it – sezione "Gare" e "Convenzioni"	f
del	lla Centrale.	
2.	I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli	
pro	odotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nel presente	
Ac	ccordo e negli allegati di gara.	
3.	Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a	
pe	erfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle	
pre	escrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,	1
pe	ertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori	/

	non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni	i
	Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione	
	dell'Accordo e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e	<u></u>
, i	regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate	
	dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal	
	Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
	sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto	
	o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad	
	adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.	
	Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti	
2	1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
3	dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle	
	fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla	
	normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al	
	presente Accordo, al numero CIG di riferimento gara, al singolo Ordinativo di	
	Fornitura e alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alla	
_	Amministrazione Contraente.	
	3. Le Amministrazioni contraenti, in conformità a quanto disposto nel	
	Capitolato speciale, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore,	
	ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le	
	20.	M

		Economidisca Da Botto  E14,62  E14,62  E204170801C1/62  E2042012  E2042012  E2042012  E2042013  E2042014  E2042014
	forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse	mistere dell mistere delle file per delle file file file file file file file
	pattuizioni con le ditte aggiudicatarie.	© 20 - CON 0
<del></del>	4. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato,	S CSVO
	spettano alle ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli	Wedious Regions
¥	interessi moratori stabiliti in conformità al Capitolato speciale da considerarsi,	E REGION
	ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del	
	settore e precisamente:	
	* oltre il 90° gg. ed entro il 180° al saggio di interesse del principale	
	strumento di rifinanziamento della B.C.E. applicato alla sua più recente	
	operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di	
-	calendario del semestre in questione. Il saggio di riferimento in vigore il 1°	M
·	giorno lavorativo della B.C.E. del semestre in questione si applica per i	W
	successive sei mesi;	
	* oltre il 180° giorno al saggio di cui sopra maggiorato di due punti	
y	percentuali.	
	5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod.	
	Civ	
	6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il	
	15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16°	
	e l'ultimo giorno del mese stesso.	
	7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	Λ
	corrente bancario o postale. Il fornitore comunica che il proprio conto	
	corrente di accredito ha le seguenti coordinate IBAN	K
	IT44B0306933552100000002987.	

	8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
	ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	
	accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto	
1.75718	corrente sono abilitati ad operare i Signori:	
2. O.	FABIO ANGELO BEDINI Codice fiscale BDNFNG70L31F205X,	
	ENOBALDO BEDINI Codice fiscale BDNNLD41B04F205H.	
	9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il	
	caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può	
	sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste	
	nell'Accordo e nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	
	ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta	
U	responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L. e A.O. dipendenti	
	da tale interruzione.	
Tag	11. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità	
	assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	Articolo 16 - Trasparenza	
	Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la	
	conclusione del presente Accordo;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o	
	22	

controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o	
simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;	
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o	
altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa	
l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi	
con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	_
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni	
rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli	
impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo	24 6
stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456	
 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al	
risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
Articolo 17 - Penali	A
1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita	U
motivazione, le seguenti penali:	4
a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione	
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una	
penale pari all'1% sul valore del materiale consegnato in ritardo. In caso	
di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di	
considerare risolto il contratto, con conseguente incameramento del	
deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori	
 danni;	1
 b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro	A
l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali	

una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarie;  c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L. e A.O. potrà:  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore dell' Accordo; il valore dell'Accordo Quadro
questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;  c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L. e A.O. potrà:  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;  c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L. e A.O. potrà:  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;  c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L. e A.O. potrà:  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;  c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L. e A.O. potrà:  restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;  restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
tali fatti potessero derivarle;  c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna  A.S.L. e A.O. potrà:  restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e  che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;  restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese,  senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo  l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in  ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la  comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna  A.S.L. e A.O. potrà:   restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e  che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;  restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese,  senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo  l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in  ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la  comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
A.S.L. e A.O. potrà:  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e  che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;  > restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese,  senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo  l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in  ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la  comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
<ul> <li>➢ restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;</li> <li>➢ restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.</li> <li>② Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore</li> </ul>
che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;  restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.  2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore
una penale pari all'1% del valore dell' Accordo; il valore dell'Accordo Quadro
per il singolo fornitore è determinato convenzionalmente, suddividendo per
il numero di fornitori selezionati in ciascun lotto gli importi offerti dal Fornitore;
3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della
reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la
Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 250,00.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le
prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle
prescrizioni contenute nel presente Accordo; in tali casi le Amministrazioni,

	ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi	The constant of the country of the c
	sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo	Ministered (1972) 1171   1171
	effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso	BBB9 = -
	il risarcimento del maggior danno.	Regione Regione
-	5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	Regione Liguria
	all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati	
	per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare	
	per opportuna conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore	
	deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine	
	massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette	
	deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni	
	Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel	
	termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a	
	decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	U
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non	<b>{</b>
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal	
	presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della	
	Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla	,
	stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione	A
	dell'Accordo in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare	*/ C

	populi rivalondosi svilla severiena	
	penali rivalendosi sulla cauzione.	
	9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore	
	penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)	
MED H	dell'importo massimo complessivo dell' Accordo, viste anche le penali	
	applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli	
	eventuali maggiori danni.	
	10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della	
	penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto	
	dell'Ordinativo di Fornitura e/o dell'Accordo per grave ritardo. In tal caso la	
	Centrale e/o l'Amministrazione Contraente hanno facoltà di ritenere	
R	definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché	
	di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	Articolo 18 - Cauzione definitiva	
	1. Con la stipula dell'Accordo ed a garanzia degli obblighi da assumere con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce	
1	una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 14.994,04	
	(giusta polizza fideiussoria n. 749507 del 02/04/2012 rilasciata dalla Banca	
	Popolare) calcolata in base all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri	
	di cui alla deliberazione della Centrale n. 18 del 19.3.2012.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di	
	risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo	
	proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle	
	singole Amministrazioni contraenti.	
		A

3.	La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
pr	rincipale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	>
le	obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
19	938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura	
rio	cevuti.	
4	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
as	ssunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione	
di	i penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni	)
C	contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente	
а	rticolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
5	La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
а	far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli	
ir	mporti negli stessi previsti.	
6	La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	V
С	comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni	77
n	nascenti dai predetti Ordinativi e dall' Accordo; pertanto, la garanzia sarà	
S	svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni	
C	Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della	
ŗ	piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
[	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in	
f	forma scritta dalla Centrale.	.e.
[8	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
1	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve	L.
	provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento	

	della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo	
	le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà d	
a grad Tamba grade	dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo.	
	Articolo 19 - Proprietà dei prodotti	
	1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione	
	acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale	
	data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e	
1	la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del	
	Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le	
	perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa	
W	grave.	
	Articolo 20 - Riservatezza	
	1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,	
	di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in	
	alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione dell'Accordo.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.	
	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di	
	pubblico dominio.	
	4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
	28	

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di	Annisters dell'Economical E 14,62 e delle France E 14,62  - general QUATTORDICI/62 - DUZZEG DELLO GUATORDICI/62 - DUZZEG DUZZEG DELLO GUATORDICI/62 - DUZZEG DELLO GUATORDICI/62 - DUZZEG DUZZEG DELLO GUATORDICI/62 - DUZZEG DUZZEG DELLO GUATORDICI/62 - DUZZEG D
segretezza anzidetti.	
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché	Regione Regione
le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,	Regione Reclose
rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo	
restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero	
derivare.	
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo nei casi in cui sia	
condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e	
appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di	P
detta citazione.	
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.	
196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di	
riservatezza.	7
Articolo 21 - Risoluzione	
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura,	
le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere la presente Convenzione ai	
sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al	
Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle	
prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme	
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni	A
contenute nell'Accordo e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi	
di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata	W

	per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.	
	2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi	
	assunti con la stipula dell'Accordo che si protragga oltre il termine, non	
MEDIT	inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di	
Links	raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per	
143121	quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la	
	medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di	
	considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo	
1	Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo e di ritenere definitivamente la cauzione,	
	e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti	
The state of the s	del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art.	
	1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con	
	raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:	
	a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da	
	almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da	
	almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare	
	l'immediata risoluzione del contratto;	
	d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo	
	Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile	
	e polizza assicurativa";	
	v	

	f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere	
	di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi	
	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di	
	gara;	
	h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	
	termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" del presente Accordo;	
	i) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi	
	prodotti.	
	4. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni contraenti dei propri Ordinativi	
	di Fornitura l'oggetto dell'Accordo viene proporzionalmente ridotto.	
	5. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
	dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l'Accordo	
	nei seguenti casi:	
	a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	
	presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle	
	premesse;	
	b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	
	termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	=
	c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo	
	Quadro, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza	
	assicurativa";	1
	d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere	A
	di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi	
Ψ,		

	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprie	0
The said stage	Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
	f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	Э
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede d	<u>li</u>
	gara;	
	h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale	•
	sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da	à
R	quello espresso nel presente Accordo.	
	6. La Centrale risolve di diritto l'Accordo nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e	<b>&gt;</b>
	9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gl	İ
<u> </u>	ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge	,
t	136/2010.	
	7. La risoluzione dell'Accordo legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo	17
	stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni	
	attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura	
	residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.	
	8. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo e/o del/degli Ordinativo/i di	
	Fornitura, la Centrale e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di	
	escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa	
	o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i	
	di Fornitura risolto/i.	1

	9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.  Articolo 22 - Recesso	REDIACE STATE OF A CONTROL OF THE CO
_	1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente	
	dall' Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di	
	almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera	7
	raccomandata a/r.	, ,
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
	concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la	
	composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	VI
	concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un	
	liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale	
	entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari	
	del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per	7
	l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, d	i
	quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla	
	procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;	

	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Commissario Straordinario o del	
	Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato,	
42017	per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede	
	pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle	
	misure previste dalla normativa antimafia.	
	3. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di	
	recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o	
200	in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni	
	solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	4. Per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo le fattispecie di cui al precedente comma 2.	
V	5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
te	alcuno per le Amministrazioni contraenti.	
	6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al	
	pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola	
	d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando	
5	espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura	
	risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle	
	spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ	
	Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso	
	\$1.00 a.s.	

quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto	
dell'Accordo e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di	
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle	
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
assicurativa, per l'intera durata del presente Accordo e di ogni Ordinativo di	
Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo	
Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo ed ai	
singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le	1
Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori,	
nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle	P
Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi	
nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo ed ai singoli Ordinativi di	
Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della	U
polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le	P
Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di	
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la	
Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con	
conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo	
l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
Articolo 24 - Subappalto	
1. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni , ex art. 118	
D.Lgs. 163/2006.	$\mathcal{A}$
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica	

	agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in	
	solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva	
	ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.	
	3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata dell'Accordo e	
	degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a	
	gare d'appalto per beni e servizi pubblici.	
	Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
	1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
Ţ	partecipazione all'Accordo e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità	
	delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà	
R	darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena	
A	l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà	
	all'immediata stipula dell'Accordo con il Fornitore subentrante, fermo	
	restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
4	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura	
	senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare	
	risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.	
	Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti	
		$\bigvee$

una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.  3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.  4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo	Ministery dell'Economia C delle Transce dell'Economia C E 14, 62  C dell' Transce dell' Transce dell' E 14, 62  C dell' Transce dell' Transce dell' Transce dell' E 14, 62  C dell' Transce dell' Tran
recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo	4
compenso per i servizi erogati.	
Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e	
responsabile della Fornitura per il Fornitore	
1. 1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Sig.ra Ilma	
Porcu il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei	
rapporti della Centrale con il Fornitore.	1
2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero	4
telefonico 010 8492350, numero di fax 010 8492417, indirizzo e-mail	

	ilma.porcu@regione.liguria.it.	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Alessandro	
	Cristini il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni	
	effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di	
10 (12 (17)	ciascuna Amministrazione.	
7 85	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico	
	3358187504, numero di fax 0105705987, indirizzo e-mail	
	alecristini@me.com.	
	Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico	
R	1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le	
	Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto	
	dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle	
8	forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima	
V	Convenzione.	
	2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di	
	quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o	
	innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere	
	favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo	
	prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.	
	Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA	
	1. Per tutte le controversie concernenti il presente Accordo, che dovessero	
	insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale,	
	presso la CCIAA di Genova ed in conformità al Regolamento di	٨
	20	

	Conciliazione, che si richiama integralmente.	
	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le	
	Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla	× ====================================
	conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale,	
	presso la CCIAA territorialmente competente.	
	Articolo 30 - Foro competente	
	1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è	
	competente in via esclusiva il Foro di Genova.	
	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le	A STATE OF THE STA
	Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla	
	normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a	
	ciascuna Amministrazione contraente.	-A $-$
	Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$
	1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti, in relazione ai	
	trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro	
	medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le	A
	informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in	0
	materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle	
	modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto	
	medesimo.	
	2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di	
	legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo e	
	dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al	1
=	monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni	7

	contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
A Maria	3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo all'Accordo con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di	t t
	acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del	
	Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla	
	fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse	
)	all'esecuzione dell'Accordo e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del	
	monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché	
	dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di	
	sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
	5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali	
8	forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	
	reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
	compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati	
	stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato	
	di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
	6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo, vengano	
	affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale risulta	
	titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del	
	trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In	
	coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni	
	conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	1
	40	1

		### ### ##############################
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive	A CONTROL OF THE PARTY OF THE P
	misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal	255
	Codice e dal relativo Allegato B;	9 5 5 5 6 1
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	Regione Liguria
	l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che	S REGION
	siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia	
	effettivamente portata a conoscenza degli interessati;	
÷	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
	richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	h
~	d) nel trasmettere alla Centrale, con la massima tempestività, le istanze	
	dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del	
=	Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla	$\sim$
	Centrale stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal	
÷	Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria,	<i>V</i>
	nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo	A
	agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
	sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire alla Centrale, in quanto Titolare del trattamento,	
	l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti	
	disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla	
	stessa piena collaborazione.	1
	Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. Il presente Accordo viene stipulato nella forma della scrittura privata	
	41	

	autenticata.	
	2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative all'Accordo ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse	
, Sac.	di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle	
	Amministrazioni contraenti per legge.	
	3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
· ·	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul	
	Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata	
R	l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del	
	Fornitore.	
	Articolo 33 - Clausola finale	
V	1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà	
8	negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le	
	relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di	
	approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,	
	comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non	
	può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o	
	l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro	
	complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo	
	o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle	
	Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti	
	42	

loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei	
limiti della prescrizione.	
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del	
rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato	
dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli	
Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a	
regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente	
Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa	<i>j</i>
espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di	M
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e	
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di	
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente	
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in	V
particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3	
(Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo	of the same of the
della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e	
limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore),	
Art. 12 (Modalità e termini della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14	
(Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18	
(Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art.	
21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e	
polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del	
contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 29	
	1

a v	(Conciliazione presso la CCIAA), Art. 30 (Foro competente), Art. 31
	(Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 32 (Oneri fiscali e spese
- L A	contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).
	Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa 44
	pagine di 22 mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia
	fiducia e da me.
	Genova, lì 08/05/2012
	LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
	Jaly.
	IL FORMHORE DI.
	tattl M.
	L'UFFICIALE ROGANTE
	As a second seco
	44
	44